

UP COLLANA DELL'UNIONE DEI PRIVATISTI



La scienza del diritto civile e la sua dimensione internazionale

The science of civil law and its international dimension

a cura di

Antonio Albanese e Andrea Nicolussi



G. Giappichelli Editore – Torino

APERTURA DEL CONVEGNO
E SALUTI ISTITUZIONALI

ANDREA NICOLUSSI

Permettetemi anzitutto di dare il benvenuto a tutti i presenti tra i quali in primo luogo al prof. Castronovo e alla sua famiglia, che desideriamo festeggiare riunendo intorno a Lui una significativa rappresentanza della comunità scientifica e organizzando la Festa nel modo che è più consono agli studiosi, ossia mediante un Convegno scientifico. È anche l'occasione per presentare ufficialmente *Le parole del diritto*, gli scritti in Suo onore, ai quali tanti colleghi italiani e stranieri hanno offerto il loro prezioso contributo che abbiamo raccolto e collezionato grazie alla collaborazione appassionata dei dottori Francesco Zecchin, Laura Guffanti Pesenti, Carlo Rusconi e Rosa Alba Costanzo.

Desidero inoltre ringraziare gli illustri presidenti e relatori delle due sessioni in cui si articolerà la riflessione su *La scienza del diritto civile e la sua dimensione internazionale*.

Un sentito grazie rivolgo infine alle autorità accademiche, il rettore prof. Franco Anelli, nostro collega civilista, e il preside prof. Stefano Solimano, i quali prima da studenti del Professore e poi da colleghi ne hanno sempre condiviso con noi l'ammirazione. A loro e al prof. Antonio Albanese, quale direttore del Dipartimento di scienze giuridiche, lascio subito la parola per i Saluti istituzionali riservandomi di riprenderla per alcune *Parole introduttive*.

FRANCO ANELLI

Caro Professor Castronovo, cara Signora Castronovo e collega professoressa Marta Bertolino, Illustri colleghi e cari amici, signore e signori,

benvenuti nell'aula Pio XI, che, non casualmente, è per consuetudine denominata degli "atti accademici". Questo di oggi è infatti, anche se si svolge senza indossare le toghe, un atto propriamente e profondamente accademico, importante e solenne, perché rappresenta una forma di omaggio caratteristica e specifica della comunità degli studiosi, che non trova risposdenze in altri contesti.

La circostanza mi richiama un ricordo personale. Penso fosse il 1995 – quasi venticinque anni fa – quando in questa aula il Professor Castronovo apriva, come oggi ha fatto Andrea Nicolussi, il Convegno con il quale si offrivano gli studi dedicati al Professor Luigi Mengoni, intitolati *Le ragioni del diritto*; oggi a lui stesso è dedicata una raccolta intitolata *Le parole del diritto* con una variazione terminologica che sicuramente ci verrà spiegata e che comunque già prefigura una dialettica stimolante. Adesso, dunque, tocca al Professor Castronovo ricevere gli studi in suo onore; posto di fronte a questo momento, solenne nel *cursus* di uno studioso, egli un po' si schermisce, un po' si dispiace perché l'omaggio è simbolo di una conquistata reputazione, ma anche di un lungo percorso fatto e del maturato compimento di una fase della propria carriera. È però un momento importante e lieto, di festa; e anzitutto – mi si perdonerà la facezia – rallegra il fatto che gli studi sono "in onore" e non "in memoria": e già questa è conquista significativa, considerata una certa *nuance* iettatoria che talora gli "studi in onore" finiscono per avere, quando partono in un modo e arrivano in un altro. Ciò avviene, quando malauguratamente accade, anche per la lentezza della raccolta dei contributi: tuttavia in questo caso gli allievi sono stati molto bravi nel punteggiare gli autori. Purtroppo io non sono riuscito a presentare un mio contributo a causa dell'intensità degli impegni e della pallida lena personale, che non mi hanno permesso di produrre un lavoro degno di comparire in questa raccolta.

In ogni caso, è bello che oggi venga rinverdata la tradizione dei *Festschriften* che da lungo tempo connota l'Accademia. Una raccolta di studi dedicati dalla comunità scientifica al collega onorato non ha solo un valore scientifico ma anche un valore simbolico importante. Non parlo tanto o solo dei lavori raccolti nel volume, tutti di alto livello, parlo soprattutto del genere letterario. È l'omaggio tipico dell'Accademia, un omaggio che si fa solo nell'Università come il modo più appropriato di celebrare un collega: una collezione di studi dedicati e

concepiti per lui come studioso. Un tempo anzi questa consuetudine era più severa, perché si voleva che gli “studi in onore”, proprio perché concepiti per onorare quel particolare studioso, non fossero altrove pubblicati. Oggi esigenze di vario tipo, che sono talvolta quelle della celerità della pubblicazione, per non far appassire l’originalità del contributo, talaltra il rispetto dei requisiti di rilevanza ai fini delle procedure di valutazione della qualità della ricerca, che in questa nostra epoca tende a tiranneggiare su qualsiasi scelta scientifica, fanno sì che si debba allentare questa regola. È una regola che un tempo aveva generato anche la necessità di pubblicare la *Internationale Jahresbibliographie der Festschriften*, cioè una rivista per informare di questi testi miscelanei, in modo da poter consultare quegli studi che altrimenti non si sarebbero reperiti nei normali indici dei periodici scientifici. Col che ogni volta che si faceva una ricerca e si consultavano gli studi contenuti in quelle raccolte, ci si imbatteva nel nome dell’onorato, che così veniva perpetuato dalla sua scuola e ricordato nel dibattito culturale.

L’idea degli “studi in onore”, ancora, evoca due concetti cari all’Accademia, e a questa nostra istituzione in particolare. Quello di Maestro e quello di Scuola, perché con gli studi si onora un Maestro, e un Maestro esiste se ha degli allievi. E certamente l’esperienza – che non commenterò perché il Convegno è già molto ricco e non voglio dilungarmi – del Professor Castronovo è quella di avere dato continuità a una Scuola, di avere raccolto un metodo, e di averlo mantenuto vivo, rinnovato. Né era cosa da poco tener fede all’impegno, estremamente difficile, di essere all’altezza di un Maestro così autorevole come Luigi Mengoni. Ma non solo Carlo Castronovo ha saputo rivelarsi all’altezza del Maestro, ha anche interpretato in modo alto e con forte senso della dignità dell’impegno nello studio la figura del professore universitario, che in tanti contesti oggi ci si compiace di descrivere nelle sue accentuazioni meno nobili, spesso nell’ambito di una generica e corriva critica dell’istituzione universitaria. Invece proprio giornate come questa di oggi dimostrano che l’Accademia, con la sua tradizione delle scuole, è un patrimonio culturalmente significativo, da preservare: è la custode della continuità di una linea di pensiero orientata da valori che sono stati messi alla prova della riflessione scientifica e quindi non acriticamente postulati.

L’attenzione ai valori di fondo in senso materiale e metodologico è, come a tutti noto, una cifra fondamentale del pensiero di Luigi Mengoni, che ha indubbiamente trovato continuità nell’opera del professor Castronovo; ma in quest’ultima forse viene ancora più nettamente sottolineato il senso della nobiltà della scienza giuridica quale fenomeno culturale e di pensiero, retta soprattutto da una scelta e da un valore fondamentale: il metodo. E proprio questo rigore nell’approccio si traduce nella riaffermazione della dignità del sapere giuridico. Un sapere giuridico che nell’opera che il Professor Castronovo ha da ultimo pubbli-

cato, prende o sembra prendere un'accentuazione un poco crepuscolare, espressa da un titolo tanto suggestivo quanto inquietante: *Eclissi del diritto civile*.

Non è espressione di un pessimismo definitivo, perché, come l'Autore stesso precisa, "eclissi" non è tramonto, come invece in altri contesti si è detto di tanti istituti della cultura giuridica, a cominciare dallo stesso totemico codice civile. L'eclissi è una situazione di transito temporaneo di un corpo oscuro davanti a un astro, il che vuol dire che il corpo oscuro a un certo punto si leva di mezzo. La cosa importante è quindi riuscire a continuare a esercitare, in qualche modo, quell'energia motrice necessaria a far sì che il corpo oscuro e inerte prosegua il suo percorso e finalmente lasci nuovamente libero passaggio alla luce dell'astro. E sono certo che un'opera che non si stanca di richiamarsi ai principi dei maestri e di renderli attuali possa aiutare a superare l'eclissi. Questo, secondo me, è il programma implicito che si legge nelle ultime righe del testo cui ho fatto riferimento, nel quale viene ripresa una citazione di Wieacker secondo il quale alle tendenze che abbiamo di fronte – quelle di ridurre il fenomeno giuridico a una specie di lubrificante dei traffici, invece di considerarlo quale fenomeno culturale, strumento di costruzione ordinata e logica dell'ordine sociale – si può reagire con un «rinvigorismento della coscienza critica e con la volontà di ricostruire una teoria del diritto civile dotata di coesione spirituale e concettuale».

Ebbene, sono molto lieto che oggi si renda omaggio a chi si ispira a questa concezione del diritto, perché appunto il rinnovarsi di una siffatta attitudine metodologica e morale nella continuità di una Scuola, che è nella sua accezione nobile tradizione di pensiero e fedeltà critica a un metodo, consente di sperare che rimanga attiva quella forza motrice che potrà spostare il corpo oscuro e porre fine all'"eclissi".

STEFANO SOLIMANO

Quella di oggi è un'occasione felicissima, perché stiamo spezzando il pane della scienza per festeggiare un riconosciuto Maestro del diritto della nostra facoltà, nella quale si è formato – è stato anche studente dell'Augustinianum – e ha professato per quasi otto lustri. Lo ringraziano non solo i docenti che hanno avuto il privilegio di insegnare insieme a lui, ma gli studenti, generazioni di studenti, che ha educato. Carlo Castronovo è stato, prima di tutto, negli anni Ottanta dello scorso secolo, il nostro carismatico docente di Istituzioni di diritto privato, che era stato chiamato assieme al prof. Piero Schlesinger, altrettanto carismatico, a introdurci nel santuario di Temi. Carlo Castronovo ci ha fatto comprendere immediatamente che il diritto è un oggetto complesso, da maneggiare con cura e, soprattutto, da rispettare. È questa la lezione che abbiamo appreso sin dai primi giorni. Ritengo si possa affermare senza errare che il Maestro che qui si onora, per impiegare le parole di Adriano Cavanna, un altro Maestro di questa Facoltà, ha lavorato «con il diritto ma anche per il diritto: per un diritto il più possibile, il più umanamente possibile, prossimo alla giustizia». In questo modo interpreto il suo denso saggio sull'*Aporia tra ius dicere e ius facere*. Dal suo magistero abbiamo appreso che il diritto non è materiale tecnico maneggiabile a piacimento: il buon giurista, diceva Adriano Cavanna, è colui che rispetta i limiti ontologici del diritto. In un denso e antichissimo testo, i *Detti dei Padri*, si dice che il Maestro è tale se è riuscito a suscitare allievi. Non saremmo qui se, nel 2016, Andrea Nicolussi e Antonio Albanese non ci avessero inviato questa magnifica lettera, che compendia al meglio il senso del magistero castronoviano: «Carlo Castronovo ci ha insegnato che gli istituti giuridici vivono nelle parole che li esprimono e che ci permettono di comunicare nell'orizzonte di una cultura generale di cui il diritto è parte». A nome della Facoltà desidero ringraziarli assai vivamente.

ANTONIO ALBANESE

CASTRONOVO E LA VERITÀ NELLE PAROLE DEL DIRITTO

1. – A nome dei colleghi del Dipartimento di scienze giuridiche desidero porgere un cordiale benvenuto a tutti i presenti e agli illustri relatori, alcuni giunti da lontano, ringraziandoli per il contributo di idee che ci offriranno con i loro interventi.

Secondo la migliore tradizione accademica, spetta all'amico Andrea Nicolussi, primo allievo del prof. Castronovo, l'onore e il piacere di introdurre i lavori del Convegno, parlando a nome della scuola che oggi festeggia il suo Maestro. Io mi atterrò al ruolo istituzionale che la contingenza celebrativa mi ha assegnato, nella consapevolezza che in occasioni come questa le considerazioni accademiche inevitabilmente si intrecciano con i ricordi personali.

E proprio sul filo della memoria desidero in primo luogo esprimere pubblicamente al prof. Castronovo la mia gratitudine per avermi accettato come allievo in un frangente particolarmente difficile della mia esperienza personale e professionale, dopo che il prof. Realmonte, che mi aveva guidato nei primi passi della ricerca scientifica, si era ammalato, lasciando un vuoto nella Facoltà e nella scuola fondata da Luigi Mengoni.

Nonostante gli anni da allora trascorsi, rimangono ancora vividi nella mia mente la naturalezza con la quale il prof. Castronovo mi accolse e il suo atteggiamento fiducioso rispetto a un futuro che a me sembrava invece incerto e preoccupante. In quel momento il Maestro mi insegnò, anzitutto con l'esempio, che il modo migliore per superare le difficoltà è perseverare nel lavoro quotidiano, rimanendo fedeli ai propri principi. Oggi, dopo più di venti anni, posso testimoniare che la strada indicatami era quella giusta.

La stessa raccolta di Scritti che oggi presentiamo è del resto un omaggio degli allievi e dell'accademia al perseverante impegno del prof. Castronovo nella ricerca scientifica e alla sua fedeltà a un metodo rigoroso che non cerca scorciatoie né accetta compromessi.

2. – Un metodo che si propone essenzialmente di trovare la verità storicamente oggettivata nelle norme del diritto civile.

In questa ricerca Castronovo, lungi dal ritenere acriticamente vere le premesse del discorso giuridico, prende le distanze sia dal postulato positivistico di auto-sufficienza del dettato legislativo¹ sia da forme di anti-concettualismo che pretendono di ridurre l'attività interpretativa all'argomentazione politica, lasciando in una dimensione vaga e indistinta i concetti giuridici².

Per Castronovo, infatti, «la 'scoperta' dei valori da parte dell'ordinamento significa l'accoglimento di essi in un contesto squisitamente normativo che dà ad essi una calibratura e un orientamento che impedisce di estrapolarli a piacimento secondo che la naturale vaghezza concettuale che li caratterizza sembri consentirli»³. Questi devono invece essere ricavati dal testo normativo, liberando le parole dai falsi significati ad esse empiricamente assegnati e associandoli a concetti giuridici coerenti con la razionalità del sistema⁴.

Attraverso il controllo razionale della precomprensione l'interprete può così rispondere alle istanze di giustizia che emergono dalla società⁵, dando concretezza al principio etico che nella norma interpretata e applicata⁶ trova la sua oggettivazione storica⁷. Gli stessi valori metapositivi cui rinvia la nostra Costituzione, del resto, «per inverarsi nella realtà normativa [...] hanno bisogno della mediazione razionalizzatrice del legislatore positivo, così che, se da un lato limitano le scelte del potere legislativo, dall'altro sono a loro volta soggetti a un vincolo di coerenza di tali scelte con il sistema costituito»⁸.

Il diritto privato trova così legittimazione non nella contingente volontà del

¹ C. CASTRONOVO, *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 21 ss.

² In tal senso C. CASTRONOVO, *Luigi Mengoni: dalla dogmatica alla coscienza del metodo*, in *Jus*, 2002, p. 78 fa tesoro dell'insegnamento di L. MENGONI, *Ancora sul metodo giuridico*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 101.

³ C. CASTRONOVO, *Il codice civile italiano: significato storico e ideale*, in *Europa dir. priv.*, 2019, p. 1180.

⁴ Sul ruolo della dottrina come «vera e propria coscienza critica del sistema» C. CASTRONOVO, *Il diritto civile della legislazione nuova. La legge sulla intermediazione mobiliare*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1993, I, p. 304 ss.

⁵ C. CASTRONOVO, *Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia*, in *Europa dir. priv.*, 2017, p. 767 ss. Sul confronto con il caso concreto come mezzo per svelare l'autentico significato della norma L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. 16 s. Ma vedi già T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 140.

⁶ Sull'inscindibilità della conoscenza del testo normativo dalla sua applicazione al caso concreto H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, tr. it., Milano, 1972, p. 360 ss.

⁷ C. CASTRONOVO, *Il capitalismo come vicenda giuridica*, in *Rel. Ind.*, 1983, p. 183 ss. La storicità come modo di essere della conoscenza dei valori va peraltro distinta dal relativismo storico, che pretende di attribuire alla storia un significato costitutivo dei medesimi: vedi MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 81.

⁸ L. MENGONI-C. CASTRONOVO, *Profili della secolarizzazione nel diritto privato*, in *Jus*, 1981, p. 25.

legislatore⁹, ma nella intrinseca razionalità del sistema cui danno origine le sue regole, quale è rivelata dall'opera della scienza giuridica¹⁰. Nel contempo la verifica di razionalità sistematica dell'interpretazione e l'elaborazione di categorie dogmatiche consentono di individuare, nell'unità dell'ordinamento giuridico, criteri universalizzabili di soluzione delle antinomie¹¹, garantendo altresì il pari trattamento di casi oggettivamente uguali¹².

I vincoli testuali e sistematici¹³ divengono quindi strumenti di conoscenza attraverso i quali l'interprete "scopre" i valori posti a fondamento dell'ordinamento giuridico¹⁴.

Da questa prospettiva «il diritto applicato non è invenzione, alla maniera dell'arte oratoria; e se veramente lo si vuole intendere come ritrovamento, presuppone qualcosa che c'è già e che allora diventa oggetto di conoscenza, di ricognizione, che l'interpretazione illumina e che, mediante l'argomentazione, si converte nella persuasione dell'adeguatezza dell'enunciato normativo al fatto. Esso trova nella norma ricevuta il suo inevitabile giro di boa: chi lo manca è squalificato per falso percorso»¹⁵. Del resto proprio «la virtù figurativa o evocativa del linguaggio» orienta l'interprete nella «elaborazione dei progetti di soluzione»¹⁶.

L'interpretazione non può però legittimarsi sulla base della mera conformità

⁹ Costituisce in questo senso un'iperbole l'affermazione di J. VON KIRCHMANN, *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, Berlin, 1848, p. 23, secondo cui «Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur».

¹⁰ Cfr. al riguardo A. BELFIORE, *Interpretazione e dogmatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979, p. 155 ss.

¹¹ La circolarità "virtuosa" tra interpretazione e dogmatica è evidenziata da MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 48 s.

¹² In tal modo la dogmatica consente di ridurre lo spazio di arbitrarietà nella soluzione delle controversie giuridiche in conformità a una superiore istanza di giustizia e uguaglianza: MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 33 e C. CASTRONOVO, *Legittimazione, discorso giuridico, diritto privato*, in *Jus*, 1985, p. 459 ss. Sulla necessità che il giurista coniughi capacità storica e capacità sistematica vedi inoltre C. CASTRONOVO, *Savigny i moderni e la codificazione europea*, in *Europa dir. priv.*, 2001, p. 230. Definisce l'unità dell'ordinamento quale «ideale metodico e scientifico [...] che rientra fra le condizioni di vita elementari di ogni comunità di diritto» F. WIEACKER, *Diritto privato e società industriale*, tr. it. Napoli, 1983, p. 53.

¹³ Come ci ha insegnato L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, pp. 46-47, «la scienza giuridica è essenzialmente una scienza ermeneutica come tale dominata dal primato del testo».

¹⁴ L. MENGONI, *Diritto e tecnica*, in *Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. CASTRONOVO-A. ALBANESE-A. NICOLUSSI, Milano, 2011, p. 45 ss.

¹⁵ Così C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. XI, contrapponendosi a P. GROSSI, *La «invenzione» del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 831 ss.

¹⁶ L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 176.

al dato normativo¹⁷, ma trae forza vincolante dal consenso sociale sui punti di vista valoriali¹⁸, che ricevono attuazione nei concetti giuridici, e sugli argomenti razionali, che ne garantiscono l'attendibilità¹⁹.

La verità così scoperta, peraltro, in quanto risultato di un'esperienza necessariamente intersoggettiva²⁰, non può prescindere dalle parole del diritto²¹, che ne costituiscono la manifestazione storicamente conoscibile e che la rendono concretamente comunicabile²². Ed essa – come la lucerna della parabola evangelica – non può essere nascosta sotto il moggio, ma deve essere posta in un luogo ben visibile a tutti.

3. – Carlo Castronovo ci ha anche insegnato che la forma giuridica è tanto più vera quanto più corrisponde alla realtà sostanziale e ai bisogni umani, di cui il diritto stesso è espressione²³.

In questo senso, traendo spunto da una conversazione avuta qualche tempo fa con l'amico Savino Mazzamuto, posso dire che nel pensiero del prof. Castro-

¹⁷ Secondo C. CASTRONOVO, *Rileggendo Luigi Mengoni da Problema e sistema in poi*, in *Europa dir. priv.*, 2011, p. 933, infatti, «la volontà politica si arresta e termina per così dire la sua corsa nel momento in cui si congela e si struttura in una norma. Certo la corsa continua dal momento in cui la norma è consegnata al giurista, ma questi, dovendone essere interprete, per ciò solo non è *conditor iuris*: nel momento in cui ne signoreggia il significato, rimane inevitabilmente servente rispetto al significante. Esso si trova al bivio tra dominio e soggezione, da un lato essendo chiaro che la norma diventerà quella che l'interprete la farà diventare; dall'altro non potendosi dubitare che l'interprete non può farne ciò che vuole, dovendo dare conto del modo in cui la intende per applicarla, e comunque rimanendo prigioniero entro il perimetro di senso costituito dalle parole».

¹⁸ Questo configura quindi un limite a quel “potere delle parole”, messo in evidenza da G.B. FERRI, *Il potere e la parola*, in *Europa dir. priv.*, 2000, p. 1025 s.

¹⁹ In tal senso CASTRONOVO, *Legittimazione, discorso giuridico, diritto privato*, cit., p. 464 ss., il quale ravvisa proprio nel linguaggio tecnico il mezzo per «tradurre le scelte di valore in un discorso che sostituisca all'intolleranza gli argomenti».

²⁰ L. MENGONI, *Note sul rapporto tra diritto e morale*, in *Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 30.

²¹ Lo riconosce anche N. IRTI, *Categorie romanistiche (disputa ermeneutica)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, I, Napoli, 2018, p. 175.

²² La suggestione di un «diritto muto» proposta da R. SACCO, *Il diritto muto*, Bologna, 2015, si rivela dunque «una contraddizione in termini», come dimostra G. BENEDETTI, *Diritto e linguaggio. Variazioni sul «diritto muto»*, in *Europa dir. priv.*, 1999, p. 146 ss.

²³ Lo rileva anche G. CALABRESI, *L'allievo Carlo Castronovo e le parole del diritto*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, cit., I, p. 5. In tal senso vedi, ad esempio, C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*², Milano, 1997, p. 221 ss. Come ricorda L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Diritto e valori*, cit., p. 159, la necessità di omogeneità fra idea materiale e forma giuridica è stata teorizzata da F. KLEIN, *Die neueren Entwicklungen in Verfassung und Recht der Aktiengesellschaft*, Wien, 1904, p. 55.

novo le parole e le ragioni del diritto rappresentano due prospettive complementari del medesimo fenomeno giuridico.

Castronovo è infatti fedele al metodo trasmessogli da Luigi Mengoni, il quale intervenendo nel 1995 in questa stessa aula al Convegno di presentazione degli Scritti in suo onore, ci aveva spiegato che le ragioni del diritto non sono derivate direttamente dalla ragione naturale, ma sono costruite dall'uomo, precisando altresì che negli ordinamenti di diritto scritto la coerenza delle decisioni giudiziali è garantita dalla dogmatica²⁴, i cui elementi costitutivi sono appunto le parole del diritto, attraverso le quali si esprimono i concetti giuridici²⁵.

In altre occasioni, lo stesso Mengoni aveva peraltro chiarito che l'argomentazione orientata alle conseguenze, nel ricercare la soluzione più adeguata al caso concreto, deve comunque rispettare la lettera della legge e non può attribuire al testo un significato incompatibile con la sua struttura linguistica²⁶. L'intersoggettività della decisione è in questo modo «garantita dalla corrispondenza a un certo grado di astrazione concettuale del sistema in cui la norma è compresa»²⁷.

Parimente l'opera di Castronovo è saldamente fondata sulla convinzione che l'interpretazione debba svolgersi all'interno di confini segnati da un linguaggio giuridico tecnicamente preciso, che diviene mezzo per garantire la coerenza sistematica delle scelte interpretative e la razionalità complessiva dell'ordinamento e in questa logica egli afferma che l'ermeneutica giuridica ha «un approdo dogmatico, che è costituito dal vaglio di compatibilità della soluzione interpretativa con il sistema»²⁸.

4. – Questo vincolo sistematico all'attività dell'interprete si arricchisce negli scritti più recenti di un significato ulteriore, ponendosi come baluardo contro gli eccessi di una giurisprudenza creativa, che pretende di compiere scelte di po-

²⁴ L. MENGONI, *Le ragioni del diritto. Teoria ed esperienze applicative*, in *Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 8.

²⁵ Al riguardo C. CASTRONOVO, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa dir. priv.*, 2016, p. 333 ritiene che funzione della dogmatica sia anche «salvare la scienza giuridica dal facile adagiarsi in una sorta di autoannientamento nell'indicibile o nell'ovvio, come accade quando una scorretta percezione della vicinanza del diritto al potere che tale esito sembrerebbe sollecitare suggerisca l'alternativa tra l'antagonismo e la subalternità».

²⁶ Così MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 102 ss. e ID., *Le aporie decostruttive del diritto secondo Jacques Derrida*, in *Scritti I. Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 36, in linea con il pensiero di GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 385.

²⁷ MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, cit., p. 176.

²⁸ CASTRONOVO, *Rileggendo Luigi Mengoni da Problema e sistema in poi*, cit., p. 943.

litica del diritto che competono, invece, al legislatore²⁹, talvolta camuffando «come applicazione del diritto positivo operazioni, in senso proprio, creative della regola del caso concreto»³⁰.

Contro questa tendenza Castronovo si fa difensore della legge e della sovranità popolare che in essa si manifesta³¹. Così, egli afferma che «il dato letterale non deve costituire un letto di Procuste, ma esso non può neppure diventare la *bella* dimenticata delle favole» e che «la dimensione creativa dell'interprete non può svolgersi a prescindere dal dato positivo né il giudice può considerarsi alieno dalla legge»³².

Se pertanto è vero che nell'interpretazione trovano spazio profili valutativi, è altrettanto vero che questi, pur quando raggiungono la loro massima estensione, consentendo di trarre la regola del caso concreto dai criteri etici ai quali la legge rinvia per mezzo di una clausola generale, non possono sovvertire il sistema di diritto scritto e non devono tradire la razionalità di cui esso è espressione³³.

Ne risulta un metodo che, consapevole dei problemi dell'attuale contesto sociale e attento all'evoluzione dell'ordinamento giuridico, si caratterizza per la costante ricerca di un delicato equilibrio tra la valutazione delle ragioni sostanziali e il rispetto della forma giuridica.

In questo senso va dunque riconosciuto a Castronovo il merito di aver dato nuova linfa al dibattito scientifico e anche di ciò voglio pubblicamente ringraziarlo.

²⁹ Cfr. C. CASTRONOVO, *L'aporia tra ius dicere e ius facere*, in *Europa dir. priv.*, 2016, p. 981 ss.

³⁰ Come denuncia S. MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di civil law: il caso italiano*, in *Contr. impr. Europa*, 2019, p. 844.

³¹ In questo senso CASTRONOVO, *Diritto privato e realtà sociale*, cit., p. 783, riprendendo il pensiero di Mengoni, ribadisce il dovere del giudice «di non varcare i confini che la legge ordinaria ha fissato nella fattispecie», mantenendo ferma la distinzione tra potere legislativo e potere giudiziario.

³² C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, p. 92.

³³ Per una applicazione con riguardo alla buona fede precontrattuale vedi A. ALBANESE, *L'obbligo di informazione nelle trattative: proposta di riforma e sistema del codice civile*, in *Jus*, 2020, pp. 142 ss. e 155.